



**COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE**

N. 163

del - 4 MAG. 2018

**Oggetto:** **Federazione Italiana Danza Sportiva:** approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento del Settore Tecnico Federale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..

**Esecuzione:**

D2

**Conoscenza:**

**Consegnata il:** \_\_\_\_\_

**LA GIUNTA NAZIONALE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

**VISTO** il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

**VISTO** lo Statuto del C.O.N.I.;

92

92

Deliberazione n. 163  
Riunione del - 4 MAG. 2018

**VISTO** lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana Danza Sportiva;

**VISTA** la nota prot. n. 1270 del 24 aprile 2018 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento del Settore Tecnico Federale, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 237 dell'8 aprile 2018;

**VISTA** l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**RILEVATO** che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

### **DELIBERA**

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento del Settore Tecnico Federale Sportiva della Federazione Italiana Danza Sportiva, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 237 dell'8 aprile 2018.


Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

**IL SEGRETARIO**  
**Carlo Mornati**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to Giovanni Malagò**

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

**Il Responsabile**  
**Dott. Antonello de Tullio**





Allegato n. 1 .....  
Deliberazione n. 163 .....  
Riunione del..... 4. MAG. 2018

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE  
STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, 2 MAG. 2018

## RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

**Oggetto: Federazione Italiana Danza Sportiva:** approvazione ai fini sportivi del Regolamento del Settore Tecnico Federale ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Danza Sportiva, con nota prot. n. 1270 del 24 aprile 2018 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento del Settore Tecnico Federale, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 237 dell'8 aprile 2018.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto responsabile di Statuti e Regolamenti dall'amministratore delegato di CONI Servizi S.p.A..

Il Responsabile  
Dott. Antonello de Tullio



Allegato n. <sup>2</sup>.....  
Deliberazione n. <sup>163</sup>.....  
Riunione del.....: 4. MAG. 2018.

**Delibera del Consiglio Federale**  
n. 237 dell'8 aprile 2018

# **REGOLAMENTO del Settore Tecnico Federale**

*EM*

## Premessa

La FIDS è l'Ente delegato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per definire ed aggiornare i criteri ed i livelli dell'insegnamento delle discipline della danza sportiva in applicazione del sistema nazionale di qualifica dei tecnici sportivi (SNaQ).

## TITOLO I NATURA E FUNZIONI

### Articolo 1 – NATURA

1. Il Settore Tecnico Federale ("STF") è costituito da tutti i tecnici regolarmente tesserati ed iscritti nei rispettivi ruoli.
2. Il STF fa parte della struttura organizzativa della FIDS e ne utilizza sedi, uffici, mezzi e personale.

### Articolo 2 – FUNZIONI

1. Il STF ha il compito di:
  - a) elaborare e di proporre al Consiglio Federale i criteri per la formazione, l'inquadramento e l'aggiornamento dei Tecnici Federali, secondo quanto disposto dall'art. 65 lett. 2 e 3 dello Statuto FIDS;
  - b) ha la competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti alla definizione delle tecniche di danza sportiva;
  - c) organizza attività di studio e ricerca di tutti gli aspetti tecnici della danza sportiva e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi;
  - d) valutare l'evoluzione tecnica di ogni disciplina e proporre il materiale didattico e divulgativo alla Scuola Federale per aggiornare l'intero corpo docente federale secondo le disposizioni degli organi federali competenti, senza alcun vincolo di subordinazione;
  - e) proporre modifiche ai regolamenti tecnici federali e ai regolamenti di gara in concerto con la Commissione Nazionale Arbitrale;
  - f) adotta ogni altra iniziativa ad esso demandata dagli organi federali volta a realizzare i programmi di diffusione e miglioramento della tecnica della danza sportiva.

### Articolo 3 – AUTONOMIA

1. L'autonomia funzionale, organizzativa ed operativa interna del STF è garantita attraverso gli organi di cui al Titolo II del presente Regolamento.

## TITOLO II STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

### Articolo 4 – ORGANI ED ORGANISMI

1. Il STF realizza le proprie finalità istituzionali mediante i propri organi.
2. Sono organi del STF:
  - a livello nazionale
    - a) il Direttore Tecnico Internazionale;
    - b) la Direzione Tecnica Internazionale;
    - c) il Coordinatore Tecnico Nazionale;
    - d) il Coordinamento Tecnico Nazionale;
    - e) i Responsabili Tecnici Nazionali di disciplina;
    - f) il Centro Studi Federale;
  - a livello regionale
    - g) il Coordinatore Tecnico Regionale;
    - h) i Responsabili Tecnici Regionali di disciplina;
    - i) i Gruppi di lavoro regionali di disciplina.

3. Non possono essere nominati componenti degli organi e degli organismi del STF gli atleti e i tecnici competitori.

### **Articolo 5 – LA DIREZIONE TECNICA INTERNAZIONALE (DTI)**

1. Sono componenti della Direzione Tecnica Internazionale, cinque tecnici, selezionati e nominati dal Consiglio Federale, tra i tesserati tecnici che abbiano un provato curriculum ed elevata esperienza tecnica in ambito internazionale nelle danze riconosciute dalle federazioni internazionali WDSF, IDO e WRRC.

2. Tra i componenti della DTI, il Consiglio Federale nomina, su proposta del Presidente Federale, il Direttore Tecnico Internazionale.

3. Ciascun componente della DTI resta in carica per il quadriennio olimpico, salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio Federale. In tali ipotesi il Consiglio Federale procede alla sostituzione nella prima riunione utile. La DTI decade con la decadenza del Consiglio Federale.

4. Il ruolo di componente la DTI è incompatibile con le cariche federali elettive e con la qualifica di Ufficiale di gara.

5. Sono compiti della DTI:

- a) presenta al Consiglio Federale le proposte di modifica ai rispettivi regolamenti internazionali da sottoporre alle federazioni internazionali;
- b) coordinare, di concerto con il Centro Studi Federale, l'attività di preparazione delle Squadre Nazionali e per la parte sanitaria con la Commissione Medica Federale;
- c) selezionare, di concerto con il Centro Studi Federale e secondo le regole e i criteri deliberati dal Consiglio Federale, gli atleti che compongono le squadre nazionali, i ritiri e i raduni;
- d) individua gli atleti da sottoporre al Consiglio Federale per la nomina delle rappresentative nazionali alle competizioni a titolo internazionali nel rispetto dei criteri determinati dal Consiglio Federale;
- e) svolgere, a livello internazionale, ogni altro compito di natura tecnica che gli venga affidato dal Consiglio Federale;
- f) promuovere, sostenere e favorire, in concerto con il Centro Studi Federale, la ricerca scientifica nelle discipline della Danza Sportiva al fine di migliorare le prestazioni degli Atleti che compongono le squadre Nazionali Federali.
- g) curare i rapporti per le materie di natura tecnica con le Federazioni Internazionali cui la FIDS aderisce.

6. Ogni anno, entro il 30 settembre, la DTI presenta al Consiglio Federale per il tramite del Direttore Tecnico Internazionale, una dettagliata relazione che dovrà comprendere:

- il programma dei raduni collegiali per la preparazione degli atleti di interesse nazionale, nelle discipline per le quali viene prevista un'attività di preparazione internazionale;
- i nominativi dei tecnici da convocare per la preparazione degli atleti delle squadre nazionali.

7. La DTI si riunisce su convocazione, senza formalità, del Direttore Tecnico Internazionale, ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità e, comunque, non meno di 2 volte l'anno.

8. Delle riunioni della DTI deve essere data preventiva notizia al Presidente Federale e di esse deve essere redatto apposito verbale.

9. Le riunioni sono valide solo se è presente almeno la metà più uno dei componenti, compreso il Direttore Tecnico Internazionale. La DTI decide a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Direttore.

10. È facoltà del Direttore Tecnico Internazionale invitare alle riunioni persone che, in relazione al loro specifico incarico, possano apportare un contributo ai lavori in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

11. Su invito del Presidente Federale, il Direttore Tecnico Internazionale può partecipare alle riunioni del Consiglio Federale ed alle riunioni del Consiglio di Presidenza, presentando ed illustrando, in quelle sedi, la posizione del STF sulle materie di competenza.

12. Alle riunioni della DTI partecipa, senza diritto di voto e con parere consultivo, il Coordinatore Tecnico Nazionale ed il Consigliere Federale eletto in rappresentanza dei tecnici o altro Consigliere Federale delegato dal Consiglio Federale.

13. In caso di impedimento temporaneo, il Direttore viene sostituito in tutte le sue funzioni dal componente della DTI sulla base del criterio della maggiore anzianità di tesseramento. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo, tutti i poteri e le competenze del Direttore Tecnico Internazionale saranno devolute al Presidente Federale.

### **Articolo 6 – IL COORDINATORE TECNICO NAZIONALE**

1. Il Coordinatore Tecnico Nazionale è il responsabile del STF e lo rappresenta a tutti i livelli.

2. Il Coordinatore Tecnico Nazionale è un tesserato tecnico nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale ed il periodo del suo mandato coincide con quello del quadriennio olimpico, salvo revoca da parte del Consiglio Federale e decade con la decadenza del Consiglio federale.

3. La carica di Coordinatore Tecnico Nazionale è incompatibile con le cariche federali elettive e con la qualifica di Ufficiale di gara.

4. Il Coordinatore Tecnico Nazionale del STF:

- a) presiede e controlla tutta l'organizzazione nazionale del STF e si relaziona direttamente con il Presidente Federale e con il Consiglio Federale;
- b) assicura l'attuazione del Regolamento del STF;
- c) cura l'attuazione delle direttive ricevute dal Consiglio Federale ed a tal fine programma l'attività del STF in sede di Coordinamento Tecnico Federale;
- d) emana comunicati e circolari per disciplinare il reclutamento, la formazione e l'inquadramento dei tecnici federali di concerto con la Direzione Nazionale della Scuola Federale di danza sportiva;
- e) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione Nazionale della Scuola Federale di danza sportiva.

5. Il Coordinatore Tecnico Nazionale propone inoltre al Consiglio Federale:

- a) i compiti da affidare a tutte le strutture del STF;
- b) i progetti tecnici federali ed organizzativi elaborati dagli organi tecnici nazionali nonché il programma annuale di attività con le relative previsioni di spesa altresì il piano economico finanziario nei limiti delle disponibilità di bilancio stabilite dal Consiglio Federale, sentiti gli organismi tecnici;
- c) la revoca di uno o più componenti degli organismi tecnici del STF, in presenza anche di una sola delle ragioni di seguito elencate:
  - gravi ed evidenti inefficienze;
  - azioni contrarie alle funzioni ed all'attività del STF;
  - violazioni del presente regolamento;
  - squalifiche o sospensioni inflitte dagli Organi di Giustizia Federale, per periodi superiori ad un anno.

6. Su invito del Presidente Federale, il Coordinatore Tecnico Nazionale del STF può partecipare alle riunioni del Consiglio Federale ed alle riunioni del Consiglio di Presidenza, presentando ed illustrando, in quelle sedi, la posizione del STF per la trattazione di materie di sua competenza.

7. In caso di impedimento temporaneo viene sostituito in tutte le sue funzioni dal componente del Coordinamento sulla base del criterio della maggiore anzianità di tesseramento. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo, tutti i poteri e le competenze del Coordinatore Tecnico Nazionale saranno devolute al Presidente Federale.

## **Articolo 7 – IL COORDINAMENTO TECNICO NAZIONALE**

1. Il Coordinamento Tecnico Nazionale è un organo tecnico direttivo del STF ed è così composto:

- il Coordinatore Tecnico Nazionale del STF;
- quattro tesserati tecnici proposti dal Coordinatore Tecnico Nazionale e nominati dal Consiglio Federale in qualità di Responsabili Tecnici Nazionali di settore.

2. Ciascun componente del CTN resta in carica per il quadriennio olimpico, salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio Federale. In tali ipotesi il Consiglio Federale procede alla sostituzione nella prima riunione utile. Il CTN decade con la decadenza del Consiglio Federale.

3. I componenti del CTN sono incompatibili con le cariche federali elettive e con la qualifica di Ufficiale di gara.

4. Sono compiti del CTN:

- a) coordinare l'attività delle commissioni tecniche di disciplina del rispettivo settore relazionando al Coordinatore Tecnico Nazionale;
- b) redigere le proposte di aggiornamento ai regolamenti tecnici federali sentito anche il parere del Responsabile Tecnico Nazionale di disciplina;
- c) assicurare l'attuazione del Regolamento del STF e delle direttive emanate dagli organi federali centrali;
- d) proporre al Direttore Nazionale della Scuola Federale la programmazione per la specializzazione, l'aggiornamento e la qualificazione dei Tecnici Federali iscritti nei rispettivi ruoli;
- e) predisporre con il Coordinatore del STF i programmi tecnici federali ed organizzativi relativi alla attività del STF e dei suoi tesserati recepiti dall'attività delle Commissioni Tecniche di Disciplina;

- f) definire i contenuti didattici delle attività formative di concerto con la Scuola Federale di danza sportiva;
  - g) formare gli appositi albi operativi nazionali e curare la tenuta e l'aggiornamento dei ruoli nazionali.
5. Il CTN si riunisce su convocazione, senza formalità, del Coordinatore Tecnico Nazionale, ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità e, comunque, non meno di 2 volte l'anno.
6. Delle riunioni del CTN deve essere data preventiva notizia al Presidente federale e di esse deve essere redatto apposito verbale.
7. Le riunioni sono valide solo se è presente almeno la metà più uno dei componenti, comprendendo il Coordinatore Tecnico Nazionale.
8. Il CTN decide a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Coordinatore Tecnico Nazionale.
9. Il Coordinatore Tecnico Nazionale è tenuto, altresì, a convocare il CTN entro il termine di 15 giorni, su richiesta scritta e motivata (con l'indicazione, in particolare, degli argomenti da trattare tra quelli rientranti nelle competenze fissate nei commi successivi del presente articolo) della metà più uno dei suoi componenti.
10. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto e con parere consultivo, il Consigliere Nazionale eletto in rappresentanza dei Tecnici o altro Consigliere federale delegato dal Consiglio Federale, il Responsabile del Centro Studi e Ricerche Federale e il Direttore della Scuola Federale di danza sportiva.
11. È facoltà del Coordinatore Tecnico Nazionale invitare alle riunioni persone che, in relazione al loro specifico incarico, possano apportare un contributo ai lavori in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

### **Articolo 8 – COMMISSIONI TECNICHE NAZIONALI DI DISCIPLINA (CTD)**

1. Le Commissioni Tecniche di Disciplina sono formate, in numero variabile, dai Responsabili Tecnici Regionali per le discipline maggiormente rappresentative per diffusione e attività.
2. Sono nominate dal Consiglio Federale, su proposta del Coordinatore Tecnico Nazionale, che ne individua anche il Responsabile Tecnico Nazionale di disciplina.
3. Il Consiglio Federale individua, per ciascuna stagione sportiva, i criteri minimi per l'individuazione del Referente regionale tecnico di disciplina sulla base del numero dei tecnici attivi in ciascuna regione.
4. Le Commissioni Tecniche di disciplina durano in carica per tutto il quadriennio olimpico, salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio Federale. In tali ipotesi il Consiglio Federale ha la facoltà di procedere alla sostituzione nella prima riunione utile. Tutte le CTD decadono con la decadenza del Consiglio Federale.
5. Il ruolo di componente la CTD è incompatibile con le cariche federali elettive e con la qualifica di Ufficiale di gara.
6. Le CTD sono organi consultivi e svolgono le seguenti mansioni:
- a) elaborano e propongono al CTN i criteri per la formazione, l'inquadramento e l'aggiornamento dei tecnici federali per le proprie discipline;
  - b) propongono al Coordinamento Tecnico Nazionale il programma dell'attività formativa ed abilitativa per la propria disciplina;
  - c) redigono periodiche relazioni valutative sull'andamento delle competizioni della disciplina e propongono la creazione di circuiti, la modifica dei regolamenti, al fine di ottimizzare la partecipazione e lo sviluppo numerico e qualitativo della disciplina.
7. La CTD si riunisce su convocazione, senza formalità, del Coordinatore Tecnico Nazionale, su proposta del Responsabile Tecnico Nazionale di disciplina ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale.
8. Le riunioni sono valide qualsiasi sia il numero dei presenti.
9. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto e con parere consultivo, il Coordinatore Tecnico Nazionale e il componente del CTN con riferimento al settore cui la disciplina è stata inquadrata.

### **Articolo 9 – CENTRO STUDI E RICERCHE FEDERALE**

1. Il Centro Studi e Ricerche svolge attività di ricerca su tutti gli aspetti della danza sportiva e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici, economici e di possibile innovazione ad esso connessi.
2. Il Centro Studi e Ricerche realizza i programmi di formazione culturale e le iniziative deliberate dal Consiglio Federale o ad esso delegate dalla FIDS.
3. Al Centro Studi e Ricerche è preposto un Responsabile nominato dal Consiglio Federale.

## **Articolo 10 – COORDINATORE TECNICO REGIONALE**

1. Il Consiglio Federale, nomina su proposta del Coordinatore Tecnico Nazionale, il Coordinatore Tecnico Regionale con il compito di essere di supporto al STF per le attività da realizzare e coordinare nel territorio regionale di residenza.
2. Se invitato può inoltre partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale FIDS di cui è primo referente e coordinatore territoriale per gli aspetti riguardanti il Settore Tecnico Federale.
3. Il CTR resta in carica per tutto il quadriennio olimpico, salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio Federale. In tali ipotesi il Consiglio Federale ha la facoltà di procedere alla sostituzione nella prima riunione utile. Tutti i CTR decadono con la decadenza del Consiglio Federale.
4. Il CTR è incompatibile con le cariche federali elettive e con la qualifica di Ufficiale di gara.

## **Articolo 11 – RESPONSABILE TECNICO REGIONALE E GRUPPI DI LAVORO DI DISCIPLINA**

1. I Responsabili tecnici regionali di disciplina, così come i Gruppi di lavoro regionali di disciplina, sono previsti per le discipline inserite nel Regolamento dell'Attività Sportiva Federale e per le regioni che rispondano ai criteri di rappresentatività e diffusività deliberati dal Consiglio Federale.
2. Dove non sussistano i requisiti sopra descritti il Consiglio Federale può nominare un Responsabile tecnico regionale di disciplina con l'obiettivo di promuovere e diffondere la disciplina su quel particolare territorio, anche costituendo un gruppo di lavoro a progetto con obbligo semestrale di relazione.
3. Il Responsabile Tecnico Regionale di disciplina è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Coordinatore Tecnico Nazionale e ha come riferimento sul territorio il Coordinatore Tecnico Regionale mentre a livello nazionale il Responsabile Tecnico Nazionale di disciplina.
4. Il Gruppo di lavoro regionale - formato da tecnici di disciplina in regola con le qualifiche e il tesseramento federale - è convocato dal Responsabile Tecnico Regionale disciplina senza obbligo di alcuna formalità per discutere e confrontare progetti di sviluppo e innovazione, proposte di modifica ai regolamenti federali, piani di formazione e altre azioni divulgative utili nel proprio territorio.

## **Articolo 12 – LA CONSULTA DEI RESPONSABILI TECNICI REGIONALI**

1. La Consulta dei CTR è composta dai Coordinatori Tecnici Regionali.
2. Le sedute della Consulta sono presiedute dal Coordinatore Tecnico Nazionale.
3. È convocata, con relativo ordine del giorno, dal Coordinatore Tecnico Nazionale ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità e, comunque, non meno di 1 volta all'anno.
4. Delle riunioni della Consulta dei CTR deve essere data preventiva notizia al Presidente Federale e di esse deve essere redatto apposito verbale.
5. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. La convocazione della Consulta può avvenire anche su richiesta scritta e motivata di 1/3 dei suoi componenti. La richiesta deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, e deve essere relativa a materie rientranti nelle competenze indicate nel successivo comma del presente articolo.
7. La seduta deve tenersi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, e l'avviso di convocazione deve essere inviato entro 5 giorni dalla richiesta stessa.
8. È facoltà del Coordinatore Tecnico Nazionale invitare alle riunioni persone che, per incarichi ricoperti ed esperienze maturate, possano apportare un contributo ai lavori in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
9. La Consulta, in considerazione della propria composizione territoriale, e valutate le proprie esperienze locali, relaziona al Coordinatore Tecnico Nazionale sulle varie attività svolte nei comitati periferici proponendo ipotesi di ulteriore attività formativa e di sviluppo.

## **TITOLO III I TECNICI FEDERALI**

### **Articolo 13 – I TECNICI FEDERALI**

1. È Tecnico Federale il tesserato che, avendo acquisito le necessarie abilitazioni tecniche, svolge attività di insegnamento della danza sportiva a partire dal livello ludico, ricreativo, promozionale sino al livello agonistico più avanzato, secondo criteri e competenze definite dal Consiglio Federale.
2. I Tecnici federali sono inquadrati nei seguenti Ruoli:
  - Istruttore Federale, 1° livello;
  - Maestro Federale, 2° livello;

57

- Allenatore Federale Internazionale, 3° livello;
- Tecnico di 4° Livello (abilitato dal CONI);
- Maestro Benemerito.

3. I tecnici federali, all'atto dell'inquadramento, devono possedere, oltre a quelli previsti dallo Statuto Federale, i seguenti requisiti:

- essere cittadini di uno stato UE, ovvero risiedere sul territorio nazionale in base ad un legittimo titolo;
- non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno per delitto doloso.

4. I requisiti per l'inquadramento indicati devono essere conservati per tutta la durata della carriera.

#### **Articolo 14 – ISTRUTTORE FEDERALE**

1. È richiesta l'età minima di 18 anni per essere iscritto al ruolo degli Istruttori Federali della FIDS.
2. È necessario, altresì, possedere le conoscenze e competenze richieste per l'ottenimento dell'abilitazione secondo le prescrizioni previste per ciascun ruolo dal Consiglio Federale attraverso il Piano formativo dei Tecnici Federali.
3. L'istruttore Federale rappresenta il primo grado della formazione della FIDS ed è il livello di ingresso nel Settore Tecnico Federale.

#### **Articolo 15 – MAESTRO FEDERALE NAZIONALE**

1. È richiesta l'età minima di 21 anni per essere iscritto al ruolo dei Maestri Federali della FIDS.
2. È necessario, altresì, possedere le conoscenze e competenze richieste per l'ottenimento dell'abilitazione secondo le prescrizioni previste per ciascun ruolo dal Consiglio Federale attraverso il Piano formativo dei Tecnici Federali.
3. Il Maestro Federale rappresenta il secondo livello della formazione della FIDS, al quale si può accedere solo dopo avere acquisito il livello di Istruttore Federale da almeno 12 mesi.

#### **Articolo 16 – ALLENATORE FEDERALE INTERNAZIONALE**

1. È richiesta l'età minima di 23 anni per essere iscritto al ruolo di Allenatore Federale Internazionale della FIDS.
2. È necessario, altresì, possedere le conoscenze e competenze richieste per l'ottenimento dell'abilitazione secondo le prescrizioni previste per ciascun ruolo dal Consiglio Federale attraverso il Piano formativo dei Tecnici Federali.
3. L'Allenatore Federale Internazionale rappresenta il terzo livello della formazione della FIDS, al quale si può accedere solo dopo avere acquisito il livello di Maestro Federale Nazionale da almeno 24 mesi.
4. Gli Allenatori Federali Internazionali possono curare la preparazione delle squadre nazionali della FIDS.

#### **Articolo 17 – IL TECNICO DI IV° LIVELLO**

1. Per la qualifica di quarto livello si rimanda a quanto previsto dal Sistema Nazionale delle Qualifiche.

#### **Articolo 18 – IL MAESTRO BENEMERITO**

1. Il Coordinatore Tecnico Nazionale può proporre al Consiglio Federale di assegnare la qualifica di Maestro Benemerito al tesserato Tecnico che, attraverso un lungo e costante periodo di attività, abbia dimostrato qualità tecniche e morali ineccepibili oltre ad avere svolto attività formativa di alto livello.

### **TITOLO IV IMPEGNI E DOVERI**

#### **Articolo 19 – LA TESSERA FEDERALE**

1. Ai fini dell'ottenimento della qualifica di Tecnico valgono le norme previste dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico. Per ogni tecnico viene predisposta una tessera federale su supporto cartaceo o elettronico.
2. Tutti i Tecnici Federali che intendono proseguire nell'attività federale hanno il dovere di chiedere il rinnovo annuale della tessera entro il termine e con le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Federale.
3. I Tecnici Federali che non rinnovano la tessera per un anno, potranno essere reintegrati nei ruoli di appartenenza, previo pagamento delle quote annuali pregresse.
4. I Tecnici Federali che non rinnovano la tessera per due o più anni consecutivi non potranno essere iscritti nei rispettivi ruoli se non dopo avere riottenuto, secondo la normativa vigente, la necessaria abilitazione.

*97*

*0*

## **Articolo 20 – DOVERI ED IMPEGNI**

1. A tutti i tecnici è richiesto un comportamento ispirato ai principi di lealtà e correttezza sportiva, nonché al principio della massima moralità.
2. Nella loro opera è implicita la funzione educativa e la correlata responsabilità. Devono conoscere, applicare e far applicare il Codice di Comportamento Sportivo del CONI e il Codice Etico della FIDS.
3. I Tecnici Federali sono tenuti a:
  - osservare lo Statuto della FIDS, il presente Regolamento ed ogni altra norma o disposizione emanata dalla FIDS;
  - improntare i rapporti con i colleghi e con le altre componenti della FIDS a spirito di collaborazione, correttezza e riserbo, dimostrando in ogni circostanza moralità e rettitudine;
  - rispondere alle convocazioni degli organi federali preposti ed assolvere agli incarichi per i quali vengono destinati, comunicando tempestivamente eventuali rinunce motivate da giustificato impedimento o causa di forza maggiore;
  - utilizzare e conservare con cura e responsabilità le eventuali attrezzature di proprietà federale ricevute in consegna e provvedere alla loro restituzione in caso di cessazione dell'attività o cambiamento di mansioni;
  - suggerire agli organi federali competenti eventuali osservazioni intese a perfezionare le normative vigenti;
  - frequentare con assiduità le riunioni tecniche di aggiornamento e di qualificazione previste a livello centrale e periferico;
  - versare puntualmente la quota di tesseramento annuale.
4. Ai Tecnici Federali è fatto divieto di:
  - partecipare a manifestazioni di Danza Sportiva che non rientrino nell'attività agonistica, sia competitiva che formativa, organizzata o autorizzata dalla FIDS, salva autorizzazione da richiedere preventivamente alla FIDS;
  - rilasciare, in pubblico e in privato attraverso qualsiasi mezzo, dichiarazioni lesive dell'immagine del STF e in generale della FIDS.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 21 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Per i tecnici già tesserati alla FIDS alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Piano Formativo dei Tecnici Federali definisce i criteri di inquadramento e allineamento ai nuovi ruoli di cui all'art. 13, comma 2.
2. Sino alla completa attuazione della cd. separazione delle carriere (art. 79 c. 5 Statuto FIDS) tra tecnico federale e giudice federale, ai sensi del Regolamento del Settore Arbitrale Federale e comunque non oltre il 31/12/2020, l'incompatibilità tra componente degli organi di cui all'art. 4, c. 2 del presente regolamento e Ufficiale di gara si intende sospesa.

### **Articolo 22 – VALIDITÀ**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.